

## **SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - CIG: 761552520A**

### **Provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016**

ACQ 161/2018

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- con determina n. 5743 del 27/09/2018 è stata indetta una procedura per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti di Pensplan Centrum S.p.A.- CIG: 761552520A (di seguito anche solo "Servizio"), lotto unico, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito anche solo "Codice"), mediante un contratto di durata correlata all'espletamento del servizio per 3 (tre) esercizi sociali, per un importo complessivo, comprensivo del valore corrispondente all'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio di esecuzione del Servizio, pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto degli oneri fiscali;
- a seguito della proposta motivata d.d. 10/09/2018 (prot. 5136) del Collegio Sindacale, redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, con Lettera di invito d.d. 05/10/2018 sono state invitate a far pervenire la propria miglior offerta le seguenti società:
  - PricewaterhouseCoopers S.p.A.
  - Baker Tilly Revisa S.p.A.
  - KPMG S.p.A.
  - Deloitte and Touche S.p.A.
  - Trevor S.r.l.
  - EY S.p.A.
- il termine per la presentazione delle offerte, stabilito nella Lettera di invito, è scaduto il 26/10/2018 alle ore 12:00:00 (am);
- entro il predetto termine perentorio sono pervenute n. 3 (tre) offerte, da parte dei seguenti operatori economici invitati:
  - EY S.p.A.
  - Trevor S.r.l.
  - PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- in data 30/10/2018, presso la sede di Pensplan Centrum S.p.A. di Via della Rena n. 26, 39100 - Bolzano, il Seggio di gara si è costituito in seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti e per la successiva disamina della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti;

**Pensplan Centrum AG / S.p.A.**

**Rechtssitz / Sede legale:** Raingasse / Via della Rena, 26 - 39100 Bozen / Bolzano | Tel. +39 0471 317 600 - Fax +39 0471 317 666

**Zweitsitz / Sede secondaria:** Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient / Trento | Tel. +39 0461 274 800

info@pensplan.com www.pensplan.com

- nell'ambito della predetta seduta di gara pubblica, il Seggio di gara, relativamente alla documentazione amministrativa presentata con la Busta A dal concorrente EY S.p.A., ha rilevato:
  - carenze/incongruenze dichiarative in ordine alla richiesta accettazione da parte delle imprese concorrenti della nomina a "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679;
  - nel DGUE - Parte III, Sezione C, ove devono essere riportati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice i gravi illeciti professionali di cui eventualmente il concorrente si è reso colpevole, l'indicazione del provvedimento sanzionatorio n. 26815 d.d. 07/11/2017 (di seguito anche solo "Provvedimento") emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell'ambito di un procedimento volto ad accertare presunte intese anticoncorrenziali realizzate in relazione ad una gara indetta da CONSIP S.p.A. in data 21/12/2015 (di seguito anche solo "Gara CONSIP AdA"), per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea (di seguito anche solo "Procedimento");
- nell'ambito della medesima seduta di gara pubblica, il Seggio di gara, relativamente alla documentazione amministrativa presentata con la Busta A dal concorrente Trevor S.r.l., nulla ha rilevato;
- nell'ambito della medesima seduta di gara pubblica, il Seggio di gara, relativamente alla documentazione amministrativa presentata con la Busta A dal concorrente PricewaterhouseCoopers S.p.A., ha rilevato, nel DGUE - Parte III, Sezione C, ove devono essere riportati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice i gravi illeciti professionali di cui eventualmente il concorrente si è reso colpevole, l'indicazione del provvedimento sanzionatorio n. 26815 d.d. 07/11/2017 (di seguito anche solo "Provvedimento") emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell'ambito di un procedimento volto ad accertare presunte intese anticoncorrenziali realizzate in relazione ad una gara indetta da CONSIP S.p.A. in data 21/12/2015 (di seguito anche solo "Gara CONSIP AdA"), per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea (di seguito anche solo "Procedimento");
- in ordine al Provvedimento emesso nei confronti sia di EY S.p.A. sia di PricewaterhouseCoopers S.p.A. si ritiene che, ai fini della procedura di affidamento in oggetto, quanto dichiarato da entrambe le imprese nei rispettivi DGUE non rilevi quale criterio di valutazione dell'integrità ed affidabilità professionale delle società coinvolte ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice. Infatti, preso atto della puntuale indicazione da parte di entrambi i concorrenti di quanto ad ambedue occorso nell'ambito della Gara CONSIP AdA e del non attuale definitivo accertamento della sussistenza delle condotte anticoncorrenziali in argomento, avendo entrambi i concorrenti proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento innanzi il TAR Lazio (per EY S.p.A. Proc. R.G. 216/2018; per PricewaterhouseCoopers S.p.A. Proc. R.G. 864/2018, ricorsi ad oggi entrambi pendenti), appare opportuno evidenziare che la *ratio* della disposizione codicistica risiede nell'esigenza di verificare "l'affidabilità complessivamente intesa dell'operatore economico" che andrà a contrarre con la Pubblica Amministrazione, per evitare che quest'ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 2/01/2017 n. 10). La necessità di tale verifica dell'affidabilità complessiva dell'impresa, e non di un singolo illecito oggetto di accertamento/contestazione, è confermata dalla

lettera dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, che non contempla un numero chiuso di illeciti professionali ma disegna una fattispecie aperta, contenente una elencazione avente natura esemplificativa (e non tassativa), rimettendo alla Stazione Appaltante la rilevazione e valutazione in concreto, sia della natura dei fatti/illeciti richiamati dall'operatore economico, sia della loro rilevanza in termini qualitativi (di gravità) e quantitativi (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 31/01/2018 n. 1119). Tanto è stato ribadito anche dall'ANAC, la quale con le Linee Guida n. 6/2017 ha precisato che il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate – fattispecie tra le quali si ritrovano gli illeciti antitrust definitivamente accertati - non dà luogo all'automatica esclusione del concorrente, ma comporta l'obbligo della Stazione Appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti indicati, valutazioni che, con riferimento alla casistica che rileva, non possono prescindere né dall'analisi in concreto dei fatti richiamati dall'operatore (fatti ad oggi ancora *sub iudice*), né dalla valutazione della similarità/differenza del mercato di riferimento oggetto del contratto da affidare (la Gara CONSIP AdA ha ad oggetto l'affidamento, non di servizi di revisione, ma di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea). Pertanto, in considerazione del dettato normativo, delle Linee Guida ANAC n. 6/2017, del diverso mercato di riferimento, della non ancora accertata definitività del Provvedimento avverso il quale pendono numerosi ricorsi, nonché delle misure di *self-cleaning* e dei programmi di *compliance* interni adottati da entrambi i concorrenti al fine di prevenire la reiterazione di illeciti simili in ossequio a quanto disposto dall'art. 80, comma 7 del Codice (così come espressamente riportato nei rispettivi DGUE dalle imprese), si ritiene che il coinvolgimento dei concorrenti EY S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. nel Procedimento non rappresenti motivo di esclusione dalla presente procedura di gara;

- con riferimento alle carenze/incongruenze dichiarative rilevate nell'ambito della documentazione prodotta da EY S.p.A. circa la nomina a "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, il sottoscritto RUP, con atto d.d. 14/11/2018 prot. n. 7262 ha avviato, mediante comunicazione pec di pari data, la sub-procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, invitando il concorrente a regolarizzare la propria documentazione entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della comunicazione stessa;
- il concorrente EY S.p.A., nel termine perentorio concesso, ha fatto pervenire a mezzo pec in data 16/11/2018 sub prot. n. 7302, la documentazione inerente il soccorso istruttorio avviato;
- la documentazione presentata da EY S.p.A. in sede di soccorso istruttorio è risultata idonea a regolarizzare le carenze/incongruenze dichiarative rilevate;
- ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, l'ammissione al prosieguo della procedura di gara deve essere disposta con apposito provvedimento, da pubblicarsi entro due giorni dalla data di adozione;

#### **determina**

- di ammettere al prosieguo della gara in oggetto i seguenti operatori economici:
  - EY S.p.A.
  - Trevor S.r.l.
  - PricewaterhouseCoopers S.p.A.

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente [www.pensplan.com](http://www.pensplan.com) nella sezione *Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Procedure in corso*, dandone contestualmente avviso a mezzo PEC ai medesimi concorrenti, ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2bis del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del Codice, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione sul profilo della committente Pensplan Centrum S.p.A.

Bolzano, lì 22 novembre 2018

*(firmato digitalmente)*

Paolo Carsaniga

Responsabile Unico del Procedimento